

COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento



VERBALE N. 9/2015

della seduta del Consiglio Comunale di data 28 dicembre 2015

L'anno duemilaquindici, addì 28 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dalla Presidente (prot. n. 19102 del 18.12.2015), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo comunale, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. Sartori Michele
2. Acler Werner
3. Bertoldi Andrea
4. Peruzzi Moreno
5. Andreatta Paolo
6. Orsingher Guido
7. Fraizingher Laura
8. Piazza Rossella
9. Lancerin Maurizio
10. Martinelli Marco
11. Campestrin Silvana
12. Postal Lamberto
13. Acler Tommaso
14. Filippi Efrem
15. Perina Emilio
16. Avancini Romano
17. Beretta Gianni
18. Dal Bianco Maurizio

Assenti giustificati i signori:

==

Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.a Silvana Campestrin, nella Sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.05 per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. NOMINA SCRUTATORI.

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

3. APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES).

Rel. Sindaco

4. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016.

Rel. Ass. Werner Acler

5. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME E LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.

Rel. Ass. Laura Fraizinhger

6. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2016.

Rel. Ass. Marco Martinelli

7. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO A TITOLO GRATUITO DI QUOTA PARTE DELLA P.ED. 1105/5 IN C.C. LEVICO.

Rel. Ass. Andrea Bertoldi

8. AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DELLA P.F. 581/3 IN C.C. LEVICO.

Rel. Ass. Andrea Bertoldi

9. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA P.F. 7750/4 IN C.C. LEVICO E AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE AD ADIGE S.P.A.

Rel. Ass. Andrea Bertoldi

1. NOMINA SCRUTATORI.

La Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Maurizio Lancerin e Maurizio Dal Bianco ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Lancerin e Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, approva.

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

Il Sindaco dà le seguenti comunicazioni:

1. Conclusione della procedura di aggiudicazione per la gestione del locale multiservizi di Barco.
 2. Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria della società partecipata STET SpA con ordine del giorno: modifiche statutarie ed autorizzazazione all'alienazione di azioni proprie della società.
 3. Aggiornamento sullo stato di avanzamento del Piano per la razionalizzazione delle Società partecipate.
-

3. APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES).

Rel. Sindaco

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Viene invitato ad esporre l'argomento il dott. Pellegrini – tecnico della società APE Servizi srl che ha elaborato il Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES), il quale risponde alle domande dei consiglieri.

Seguono gli interventi di:

- cons. BERETTA
- cons. PERINA
- cons. DAL BIANCO
- cons. TOMMASO ACLER
- cons. ANDREATTA
- ass. WERNER ACLER

Il Sindaco risponde alle domande e dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

Il Relatore comunica:

- nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia sostenibile per l'Europa” (SEE) che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e le parti sociali al fine di sostenere le politiche e misure in materia di fonti di energia rinnovabile, risparmio energetico, efficienza energetica, mobilità sostenibile e combustibili alternativi, con l'obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una crescita della qualità della vita nei territori europei;
- gli obiettivi specifici della campagna “Energia sostenibile per l'Europa” (SEE) sono:
 - aumentare la sensibilizzazione dei responsabili delle decisioni locali, regionali, nazionali ed europee;
 - diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori;
 - assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno dell'opinione pubblica;
 - stimolare il necessario aumento degli investimenti privati nelle tecnologie energetiche sostenibili;
- l'Unione Europea ha adottato nel 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia” impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO₂ del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all'interno del mix energetico. Tale impegni sono stati riaffermati nel 2008 con l'approvazione del *Pacchetto Energia-Cambiamento climatico* che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i

trasporti, l'edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l'agricoltura e i rifiuti). L'Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici, nonché stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano;

- il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell'Energia sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato il "Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors" con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città le emissioni di CO₂ del 20% attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione;
- l'adesione al "Patto dei Sindaci, su base volontaria, impegna le amministrazioni a:
 - predisporre un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), che tramite una serie di politiche e misure locali punti alla riduzione delle emissioni di CO₂ di oltre il 20%;
 - preparare un Inventario Base delle Emissioni (*baseline*) come punto di partenza per il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile;
 - presentare il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, approvato dal Consiglio comunale, entro l'anno successivo alla data di adesione;
 - adattare le strutture della città, inclusa l'allocazione di adeguate risorse umane, al fine di perseguire le azioni necessarie;
 - promuovere le attività e coinvolgere i cittadini e gli attori interessati ad eventi specifici, ad esempio nell'organizzazione delle giornate locali per l'energia;
 - presentare, su base biennale, un Rapporto sull'attuazione ai fini di una valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica;
 - diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, incoraggiare gli altri Sindaci ad aderire al Patto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Verificato che il Consiglio comunale con deliberazione n. 35 dd. 28.11.2012 ha aderito al Patto dei Sindaci, con lo scopo di impegnarsi in iniziative per raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO₂ nel territorio comunale di almeno il 20%, attraverso l'attuazione di un Piano di Azione sull'Energia sostenibile (PAES), che includa un inventario base delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha presentato domanda di contributo all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche per la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. e alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2943 dd. 30.12.2011– Bando 2012 e n. 1371 dd. 11.07.2013;

Vista al deliberazione n. 34 dd. 30.06.2014 con la quale il Consiglio comunale ha approvato la convenzione tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di Fierozzo disciplinante i rapporti e le modalità per lo svolgimento in forma associata degli adempimenti richiesti per la predisposizione del "Piano di Azione per l'Energia Sostenibile" (PAES), secondo le disposizioni applicative dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 e s.m. e della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1371 dell'11 luglio 2013;

Preso atto che della redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile è stata incaricata la Società Ape Servizi s.r.l.;

Visto il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), presentato dalla Società Ape Servizi s.r.l. e depositato agli atti, che:

- rileva gli obiettivi e le politiche di intervento che l'amministrazione si impegna ad attuare e rappresenta lo strumento operativo fondamentale per l'attuazione, la gestione e la verifica di tali obiettivi;
- si compone di due parti fondamentali: una prima fase dedicata ad una dettagliata indagine energetica del territorio in esame, che fornisce un quadro qualitativo e quantitativo delle emissioni di CO₂ nel territorio comunale *l'Inventario di Base delle Emissioni (IBE)* ed una seconda fase, *il Piano d'azione*, consistente nella pianificazione di

una strategia generale che definisce gli interventi immediati ed a lungo periodo da adottare per la riduzione delle emissioni di CO₂;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) nel documento depositato agli atti;

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 31.07.2006 e revisionato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.02.2014;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 – 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, il "Piano di Azione per l'Energia Sostenibile" (PAES) predisposto dal Ape Servizi srl e depositato agli atti;
2. di trasmettere il Piano di azione per l'Energia Sostenibile (PAES) alla Commissione Europea ed alla Provincia Autonoma di Trento.

DELIBERAZIONE N. 52 DEL 28.12.2015 "APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)".

4. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016.

Rel. Ass. Werner Acler

L'assessore Werner Acler illustra la proposta di deliberazione.

Seguono gli interventi di:

- cons. BERETTA
- cons. TOMMASO ACLER
- cons. DAL BIANCO

L'assessore risponde alle domande dei consiglieri e dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- le Amministrazioni comunali di Pergine Valsugana e Levico Terme hanno ritenuto di istituire il servizio di trasporto pubblico urbano turistico invernale, per il collegamento dei rispettivi territori agli impianti di risalita della Panarotta al fine di offrire ai turisti ed ai residenti una valida alternativa all'uso del proprio automezzo per le esigenze di mobilità, dando anche la

possibilità ai soggetti privi di automezzi, in particolare agli studenti, di praticare gli sport invernali;

- la legge provinciale 09.07.1993, n. 16 disciplina la gestione dei servizi pubblici di trasporto nell'ambito della provincia di Trento. L'art. 22 della citata legge, in merito alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani, dispone che i servizi che interessano più Comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti siano gestiti dai Comuni secondo le forme associative previste dall'ordinamento dei Comuni;
- si è convenuto che la gestione del servizio venisse effettuata a livello sovracomunale. Tra le forme associative e di collaborazione intercomunale possibili si è ritenuto che quella più idonea al caso sia la convenzione di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- al fine della gestione del servizio in maniera unitaria, il Comune di Pergine Valsugana è stato individuato quale Ente capofila della gestione associata;

Preso atto che con deliberazione n. 73 dd. 22.12.2014 il Consiglio comunale ha istituito il servizio pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento con la Panarotta per la stagione invernale 2014/2015;

Vista la nota del Comune di Pergine Valsugana, assunta al prot. com. n. 18662 dd. 14.12.2015, a mezzo della quale è stata trasmessa la documentazione necessaria all'istituzione del servizio anche per la stagione invernale 2015/2016;

Ricordato che il servizio di trasporto è disciplinato dalla L.P. 09.07.1993, n. 16 e ss.mm. ed in particolare dall'art. 22, e che tale articolo, nonché la deliberazione della Giunta provinciale n. 1994 dd. 04.08.2000, attribuiscono al Comune la facoltà di istituire il servizio pubblico di trasporto urbano turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari;

Rilevato che con circolare del 24.05.2005, n. 6041 il Servizio Autonomie Locali della PAT ha fornito alcune indicazioni a fini di una corretta impostazione amministrativa del servizio, precisando in particolare che: il servizio pubblico di trasporto urbano di tipo turistico deve essere istituito con deliberazione di consiglio comunale, il consiglio comunale deve approvare lo schema di contratto di servizio/accordo di programma che individua le caratteristiche delle attività da svolgere, gli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio (ad es. orari, tratte, tipologia dei mezzi, etc.), gli strumenti di verifica del loro rispetto e le sanzioni correlate, oltre alla disciplina dei rapporti finanziari tra Comune ed il soggetto gestore;

Evidenziato che con deliberazione n. 663 dd. 14.03.2008 la Giunta Provinciale, previo parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali di data 13.03.2008, ha approvato la riorganizzazione nel settore trasporti, volta ad enucleare dalla Trentino trasporti S.p.A. un soggetto societario interamente pubblico destinato a gestire dal 01.01.2009 i servizi di trasporto urbani ed extraurbani con affidamenti diretti nella forma "*in house providing*";

Preso atto che:

- è stata di conseguenza costituita il 31.07.2008 la Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., quale nuova società affidataria dei servizi di trasporto di cui alla legge provinciale 09.07.1993, n. 16, e di cui all'articolo 10 della legge provinciale 17.06.2004, n. 6;
- il Comune di Pergine Valsugana ha aderito alla società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., approvando schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti per la "*governance*" della società comprensivo delle condizioni generali di servizio e della tabella di riparto delle quote azionarie, acquistando a titolo gratuito dalla Provincia Autonoma di Trento n. 557 azioni di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.;
- con deliberazione n. 67 del 16.12.2010 il Comune di Levico Terme ha aderito alla società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. approvando altresì lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti di "*governance*";
- per effetto di tale adesione la società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. si pone quale soggetto gestore del servizio pubblico di trasporto nella modalità "*in house*" prevista dall'art. 10 comma 7 lettera d) della L.P. 6 del 2004;

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 284 dd. 24.02.2012, come modificata con deliberazione n. 1269 dd. 15.06.2012, con la quale sono state fissate le tariffe per i servizi urbani turistici stagionali istituiti ai sensi degli artt. 22 e 24 della L.P. 16/1993

dai Comuni, al fine di consentire l'adozione del sistema di bigliettazione elettronica MITT, che risultano essere le seguenti:

- biglietto corsa semplice € 1,50
- biglietto giornaliero € 3,00;

Visto il preventivo di spesa formulato da Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. al Comune di Pergine Valsugana e vista altresì l'ipotesi di riparto della spesa, elaborata secondo il numero di abitanti ed al netto delle entrate ipotizzate, dalla quale si evince l'importo presunto di € 2.126,01 a carico del Comune di Levico Terme;

Visto, al riguardo, e ritenuto meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione da stipulare con il Comune di Pergine Valsugana, per l'istituzione del servizio in forma associata, ai sensi dell'art. 59 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Vista la Legge Provinciale 09.07.1993, n. 16 "Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento";

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31.07.2006 e revisionato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.02.2014;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera e) e g), del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Ritenuto che ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 79 – 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di istituire, per la stagione invernale 2015/2016, il servizio pubblico di trasporto urbano-turistico per il collegamento con gli impianti di risalita della Panarotta, mediante "autobus", da parte dei Comuni di Levico Terme e Pergine Valsugana;
2. di prendere atto che, al fine di consentire l'adozione del sistema di bigliettazione elettronica MITT, le tariffe del trasporto urbano turistico stagionale sono state fissate dalla giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 284 dd. 24.02.2012, come modificata con deliberazione n. 1269 dd. 15.06.2012, nelle seguenti misure:
 - biglietto di corsa semplice € 1,50
 - biglietto giornaliero € 3,00;
3. di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Pergine Valsugana e Levico Terme per la gestione, in forma associata, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, del servizio in esame, composto di n. 10 articoli che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3) del dispositivo;
5. di dare atto che il Comune di Pergine Valsugana è stato individuato quale Ente capofila della gestione associata;
6. di prendere atto che il servizio di trasporto urbano-turistico per la stagione invernale 2015/2016 è affidato dal Comune capofila alla società Trentino trasporti esercizio S.p.A. di Trento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 9.7.1993 n. 16;
7. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi presunti €2.200,00 al capitolo 7203/20 del bilancio di competenza 2016.

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 28.12.2015 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016."

5. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME E LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.

Rel. Ass. Laura Fraizinhger

La Vicesindaco illustra la proposta di deliberazione.

Non seguono interventi.

La Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 10, comma 1, lettera h), della Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 "Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento", dispone la delega ai Comuni di tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;
- le vigenti Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della Legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14, approvate con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 09.10.2009 e n. 2879 del 27.11.2009 e s.m. stabiliscono che la Comunità provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati, sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del Comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi la Comunità assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3009 dd. 30.12.2011 avente ad oggetto "L.P. 16/2010 Tutela della Salute in Provincia di Trento: articolo 21 integrazione socio-sanitaria. Direttive 2012 per l'assistenza socio-sanitaria nei centri residenziali per disabili", stabilisce tra l'altro che per i centri residenziali per disabili collocati nella Provincia di Trento, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, le tariffe sono così suddivise:
 - o la quota riferita al 20% della tariffa precedentemente pagata dalla Comunità rimane in carico della Comunità e viene recuperata dalla stessa sulle quote di compartecipazione a carico degli utenti/comuni di riferimento;
 - o la quota riferita all'80% della tariffa precedentemente pagata dalla Comunità viene posta direttamente a carico dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Per le analoghe strutture ubicate fuori Provincia rimane il pagamento da parte della Comunità del 100% della retta richiesta con recupero del 20% della spesa sostenuta a carico dell'utente/comune di riferimento;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 06.06.2013 con la quale è stata prorogata la delega alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, relativamente alle procedure di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, a decorrere dal 01.01.2013 ed approvata la relativa convenzione;

Richiamata la convenzione di data 04.10.2013 sottoscritta tra il Comune di Levico Terme e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, per la delega della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap;

Accertato che detta convenzione scade il 31.12.2015, in quanto l'art. 2 della stessa ne stabiliva la durata in anni uno a decorrere dal primo gennaio 2013, con accordo di tacito rinnovo per ulteriori 24 mesi, qualora entro lo scadere del termine di validità della convenzione medesima non fosse sopravvenuta disdetta, da notificarsi all'altra parte con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di naturale scadenza;

Considerato che con nota prot. n. 31663/22.8 dd. 09.12.2015 la Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha richiesto la disponibilità del Comune di Levico Terme alla proroga della convenzione predetta per il periodo di tre anni a decorrere dal 01 gennaio 2016, fatte salve nuove disposizioni provinciali che modifichino l'attuale contesto normativo in ordine all'approvazione delle convenzioni stesse;

Preso atto che la Giunta della Comunità Alta Valsugana e Bersntol con la deliberazione n. 188 di data 31.12.2012, ha preso atto:

- della necessità di stipulare nuove convenzioni per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, fatte salve nuove disposizioni provinciali che modifichino l'attuale contesto normativo di approvazione delle convenzioni stesse;
- che l'impegno assunto dalla Provincia ha effetto per il singolo Comune, subordinatamente all'adesione da parte dello stesso alle prescrizioni del citato Protocollo e che, qualora questo non aderisca, restano per esso salve le disposizioni di cui alle vigenti Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 106 di data 25.01.2013, avente ad oggetto "*L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito della disabilità, salute mentale e dipendenze: direttive 2013*", che prevede la stipulazione di nuove convenzioni a decorrere dal 01.01.2013, considerata la disponibilità dei Comuni e confermando - sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari - che la determinazione della compartecipazione dell'assistito presso i centri residenziali per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d'Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori nonché - per gli ospiti semiresidenziali, di sollievo o minori di età - secondo quanto determinato dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2422 del 09.10.2009 e n. 2879 del 27.11.2009 e s.m. c.d. "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali", con le modalità indicate nell'Allegato A) al *punto 1. Centri Residenziali per Disabili - 1.4 Compartecipazione alla spesa*;

Visti

- la L.P. 12 luglio 1991, n. 14 'Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento';
- la L.P. 27 luglio 2007, n. 13 'Politiche sociali nella provincia di Trento';
- la L.P. 23 luglio 2010, n. 16 'Tutela della salute in provincia di Trento';
- il "Protocollo d'intesa sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti", sottoscritto in data 31 luglio 2002 dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Consorzio dei Comuni Trentini e dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, ad eccezione del punto 1, ove le parole "la Provincia assume a carico del Fondo socio assistenziale" sono sostituite dalle parole "la

Provincia assume a carico del Fondo per l'assistenza integrata di cui all'articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute";

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 232 dd. 24.11.2000, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 dd. 17.09.2003, n. 54 dd. 14.11.2005 e n. 16 dd. 31.03.2011;
- lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 31.07.2006 e revisionato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 06.02.2014;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dar corso celermente alla stipulazione della nuova convenzione;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di prorogare, per le motivazioni in premessa espresse, la delega alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol relativamente alle procedure di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap;
2. di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune e la Comunità per la procedura di cui al punto 1), nel testo che allegato A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la durata della presente convenzione è stabilita in tre anni, a decorrere dal 01.01.2016, fatto salvo che qualora prima del 31.12.2018 dovesse essere adottata la riforma del sistema delle partecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari da parte della Provincia Autonoma di Trento la presente convenzione si scioglierà automaticamente e che qualora ciò non si verificasse la presente convenzione potrà essere rinnovata alle stesse condizioni per ulteriori 24 mesi; entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione potrà essere data disdetta, da notificarsi all'altra parte con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di naturale scadenza;
4. di autorizzare il Sindaco, ai sensi dell'art. 23 – comma 4 dello Statuto comunale, a sottoscrivere la convenzione di cui al punto precedente;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol, per l'adozione degli atti di competenza.

DELIBERAZIONE N. 54 DEL 28.12.2015 “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME E LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.”

6. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2016.

Rel. Ass. Marco Martinelli

L'assessore Martinelli illustra la proposta di deliberazione.

Seguono gli interventi di:

- cons. BERETTA
- cons. FILIPPI
- cons. POSTAL
- cons. PERINA

L'assessore Martinelli dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

Il Relatore comunica:

vista la positiva esperienza sin qui maturata relativamente all'attuazione del progetto sperimentale denominato *"progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale*, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol intende attivare anche nel corso dell'anno 2016 tale progetto che consiste nella realizzazione di prestazioni lavorative nell'ambito di interventi di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale, a favore dei Comuni d'ambito;

per l'attuazione del progetto anno 2016 - suddiviso in due "progetti"/"lotti" distinti e vista la positiva esperienza dell'anno 2015, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol si avvarrà di cooperative specializzate (sia cooperative di produzione e lavoro che cooperative sociali di tipo b), in possesso di requisiti di legge, di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza negli ambiti d'attività richiesti, come meglio definito dal Comitato esecutivo con deliberazione ad oggetto *"Atti di indirizzo in tema di realizzazione progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale. Deliberazione a contrarre"*;

per l'attuazione degli interventi previsti in convenzione, tramite le cooperative che risulteranno aggiudicatari, verranno utilizzati i principi del collocamento, al fine di offrire opportunità occupazionali - seppur a tempo determinato - a persone disoccupate residenti in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità;

alla luce dei precedenti progetti sperimentali anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (con la suddivisione in due lotti) la Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha riproposto il progetto anche per l'anno 2016 (sempre con la suddivisione in due lotti);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentite le citate premesse;

Preso atto che la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, nei propri atti di programmazione, ha individuato appositi interventi volti al recupero di aree agricole e montane abbandonate, esprimendo la specifica volontà di *"consolidare il progetto di recupero strade forestali a favore dei Comuni dell'ambito"*;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 dd. 28.01.2015 avente ad oggetto *"Approvazione schema di convenzione con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol per la realizzazione del progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale anno 2015"* e la relativa convenzione;

preso atto della positiva esperienza del progetto sperimentale anni 2012, 2013, 2014 e 2015, denominato *"progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale"*, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol propone per l'anno 2016 *"la prosecuzione delle attività già in essere"*;

preso atto della validità del progetto, soprattutto per le duplici finalità che lo stesso si propone:

- da un lato creare nuove opportunità di lavoro all'interno della Comunità, in un contesto - quello della carenza di opportunità occupazionali - sempre più critico anche sul territorio d'ambito della Comunità;

- dall'altro proseguire nel progetto avviato gli anni scorsi, volto al recupero ambientale di parti di territorio rurale/forestale sempre più degradato/abbandonato; le aree di neocolonizzazione interessate da vegetazione forestale, arborea e arbustiva, ove l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione non è più praticata, sono infatti significativamente aumentate nell'ultimo quindicennio;
- esaminate in particolare le modalità di attuazione del progetto nonché la convenzione disciplinante i rapporti tra Comunità e Comuni;
- preso atto che all'interno delle competenze della Comunità in materia di programmazione e gestione per lo sviluppo del territorio, la valorizzazione e la crescita del territorio rurale/forestale passa anche attraverso la capacità di individuare innovative strategie di sviluppo, che siano motore di crescita e laboratorio di sperimentazione di servizi in una logica di collaborazione con i comuni d'ambito, che vada oltre la mera gestione amministrativa;
- riscontrato che a tutt'oggi la Comunità ha individuato la sussistenza di esigenze temporanee ed eccezionali tali da giustificare l'attivazione, anche nel corso dell'anno 2016, di un rapporto convenzionale con i Comuni d'ambito, quale proficuo esercizio di responsabilità che consenta di proseguire con un profondo ed innovativo percorso per investire nel futuro della *governance* del territorio;
- visto l'art. 59 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- richiamata la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. recante "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*";
- visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 31.07.2006 e revisionato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.02.2014;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, tenuto conto della necessità di consentire la sottoscrizione della convenzione nel più breve tempo possibile;
- rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol per la realizzazione del progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale anno 2016, allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 23, comma 4 dello Statuto comunale, il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1, da stipularsi nella forma di scrittura privata ed alla firma di tutti gli atti necessari all'attivazione del servizio;
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale dell'adozione di tutti gli atti conseguenti per dare concreta esecuzione al presente provvedimento e con particolare riferimento agli oneri specificati all'art. 3 della citata convenzione;
4. di dare atto che per l'attuazione del progetto (suddiviso in due "progetti"/"lotti" distinti) la Comunità Alta Valsugana e Bersntol affiderà a cooperative specializzate (sia cooperative di produzione e lavoro che cooperative sociali di tipo b)), in possesso di requisiti di legge, di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza negli ambiti d'attività richiesti, come sarà meglio definito dal Comitato esecutivo della Comunità con deliberazione ad oggetto "*Atti di indirizzo in tema di realizzazione progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale. Deliberazione a contrarre*";
5. di dare atto che per l'attuazione degli interventi previsti in convenzione, tramite le cooperative aggiudicatariе, si utilizzeranno i principi del collocamento, al fine di offrire opportunità occupazionali - seppur a tempo determinato - a persone disoccupate residenti in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.

DELIBERAZIONE N. 55 DEL 28.12.2015 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

CON LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/ FORESTALE ANNO 2016.”

7. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO A TITOLO GRATUITO DI QUOTA PARTE DELLA P.ED. 1105/5 IN C.C. LEVICO.

Rel. Ass. Andrea Bertoldi

L'assessore Bertoldi illustra la proposta di deliberazione.

Seguono gli interventi di:

- cons. BERETTA

L'assessore Bertoldi dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Filippi), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che per poter collegare due strade comunali insistenti sulle p.f. 8075/1 C.C. Levico e p.f. 8074 C.C. Levico nella Frazione di Campiello si rende attualmente necessario l'attraversamento di fondi di proprietà privata e che nello specifico la p.f. 8074 è qualificabile come "fondo intercluso";

Ricordato che i proprietari dei fondi catastalmente individuati dalla p.ed. 1105/5 C.C. Levico, - consorzialità - proprietari pro tempore delle p.ed. 1106/1, p.ed. 1106/2, p.ed. 1106/3, p.ed. 1106/4, p.ed. 1106/6, p.ed. 1105/1 P.M. 1, p.ed. 1105/1 P.M. 2, p.ed. 1105/1 P.M. 3, p.ed. 1105/1 P.M. 4, p.ed. 1105/1 P.M. 5, tutte in C.C. Levico, (Sigg.ri *Giovanna Cuozzo, Armando Giongo, Alexia Ciccarelli, Cristian Angeli, Renata Iseppi, Claudio Giongo, Francesca Gruber, Rosetta Vergot, Carlo Vitti, Annamaria Filippi, Maria Gloria Filippi, Raffaella Pallaoro*) con nota dd. 11.06.2011, pervenuta in data 14.07.2011, prot. n. 11587, hanno proposto all'Amministrazione comunale la cessione a titolo gratuito di quota parte della p.ed. 1105/5, al fine di poter utilmente collegare la p.f. 8075/1 C.C. Levico con la p.f. 8074 C.C. Levico, di proprietà comunale, da porre a servizio della collettività;

Ricordato che con medesima nota i proponenti richiedevano al Comune di Levico Terme di farsi carico, ad avvenuta acquisizione della neoformata p.f. 8476 C.C. Levico di 134 mq, anche dei lavori di asfaltatura, posa illuminazione pubblica e posa tombini per il deflusso dell'acqua piovana;

Preso atto che la proposta è stata favorevolmente esaminata da parte della Giunta Comunale nella seduta del 20.07.2011;

Preso atto del tipo di frazionamento n. 103/2014 dd. 17.03.2014 redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e vistato dall'Ufficio del Catasto di Borgo Valsugana in data 24.03.2014;

Rilevato che l'atto di acquisto dovrà essere preceduto da perizia di stima del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

Ritenuto di procedere, su richiesta della parte cedente, alla sottoscrizione del contratto in forma pubblico-amministrativa affidando il rogito dell'atto al Segretario Generale ai sensi degli artt. 37 e 39 del D.P.Reg.01.02.2005, n. 3/L;

Dato atto che l'atto dovrà essere sottoscritto dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 46 del vigente Statuto comunale;

Ricordato che tutte le spese contrattuali derivate dall'assunzione del presente provvedimento sono interamente a carico dell'Amministrazione comunale e che si procederà in un secondo momento all'impegno delle spese contrattuali;

Vista la L.P. 10.09.1973 n. 42 recante "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale" e la circolare del Servizio Enti locali della Provincia dd. 22.06.1994 n. 1854/3-D nella quale viene confermata la competenza consiliare per la classificazione e declassificazione di strade comunali e la necessità di chiedere la definitiva determinazione della Giunta provinciale solo in caso di presentazione di opposizioni;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 31.07.2006 e revisionato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 06.02.2014;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, l'acquisizione a titolo gratuito di quota parte della p.ed. 1105/5 C.C. Levico, neoformata p.f. 8476 di complessivi mq 134 - consorzialità – proprietari pro tempore delle p.ed. 1106/1, p.ed. 1106/2, p.ed. 1106/3, p.ed. 1106/4, p.ed. 1106/6, p.ed. 1105/1 P.M. 1, p.ed. 1105/1 P.M. 2, p.ed. 1105/1 P.M. 3, p.ed. 1105/1 P.M. 4, p.ed. 1105/1 P.M. 5 (Sigg.ri *Giovanna Cuzzo, Armando Giongo, Alexia Ciccarelli, Cristian Angeli, Renata Iseppi, Claudio Giongo, Francesca Gruber, Rosetta Vergot, Carlo Vitti, Annamaria Filippi, Maria Gloria Filippi, Raffaella Pallaoro*), come individuata dal tipo di frazionamento nr. 103/2014 di data 24.03.2014, come da proposta dd. 11.06.2011, pervenuta in data 14.07.2011, prot. n. 11587;
2. di disporre che la neoformata p.f. 8476 di complessivi mq 134 acquisita a titolo gratuito dal Comune di Levico Terme sia intavolata alla partita 2671 come *bene pubblico – demanio strade*;
3. di demandare alla Giunta comunale l'adozione degli atti conseguenti inerenti l'approvazione dello schema di contratto di acquisizione a titolo gratuito del bene di cui al precedente punto sub. 1);
4. di dare atto che il contratto di cui al precedente punto 1) verrà stipulato nella in forma pubblico-amministrativa affidando il rogito al Segretario Generale ai sensi degli artt. 37 e 39 del D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L;
5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico comunale all'adozione di tutti gli atti conseguenti ed alla sottoscrizione del relativo contratto;
6. di precisare che le spese, imposte e tasse relative al contratto oggetto del presente provvedimento sono convenute ad esclusivo carico del Comune di Levico Terme e che l'impegno della relativa spesa verrà disposto con successivo provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario unitamente agli atti conseguenti per l'adeguamento dell'inventario dei beni immobili.

DELIBERAZIONE N. 56 DEL 28.12.2015 "AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO A TITOLO GRATUITO DI QUOTA PARTE DELLA P.ED. 1105/5 IN C.C. LEVICO".

8. AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DELLA P.F. 581/3 IN C.C. LEVICO.

Rel. Ass. Andrea Bertoldi

L'assessore Bertoldi illustra la proposta di deliberazione.

Seguono gli interventi di:

- cons. BERETTA

L'assessore Bertoldi dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Signora Rocca Francesca, nata a Occhiobello in provincia di Rovigo il 05.12.1924, con nota acquisita al protocollo comunale sub n. 14652 del 02.10.2015, ha manifestato la propria volontà a donare al Comune di Levico Terme la p.f. 581/3 in PT 3697 C.C. Levico di 740 metri quadrati catastali;

Accertato che il bene summenzionato è di piena proprietà della donante nonché libero da pesi, ipoteche e da altri vincoli pregiudizievoli o diritti a favore di terzi in genere;

Rilevato che l'acquisizione al patrimonio comunale a titolo di donazione di detta particella risulta di innegabile interesse per l'amministrazione comunale, trattandosi di bene utilizzabile come pista ciclabile di collegamento tra il centro di Levico e la zona Lago;

Precisato altresì che con l'acquisizione del bene al patrimonio comunale nessun tributo comunale sarà più dovuto dalla proprietaria al Comune di Levico Terme, limitatamente all'immobile in questione;

Considerato che l'atto di acquisizione al patrimonio comunale del bene in parola va preceduto dall'acquisizione di puntuale perizia di stima del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

Rilevato che l'istituto giuridico della donazione, la cui disciplina è prevista dagli artt. 769 e seguenti del codice civile, impone che il Comune donatario formalizzi il proprio intendimento con apposito atto deliberativo anche in virtù del fatto che trattasi di acquisto di bene immobile non previsto nel bilancio di previsione né in altro atto fondamentale del Consiglio o che ne costituisca mera esecuzione;

Ritenuto di procedere, alla sottoscrizione del contratto in forma pubblico-amministrativa affidando il rogito dell'atto al Segretario Generale ai sensi degli artt. 37 e 39 del D.P.Reg.01.02.2005, n. 3/L;

Dato atto che l'atto dovrà essere sottoscritto dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 46 del vigente Statuto comunale;

Ricordato che tutte le spese contrattuali derivate dall'assunzione del presente provvedimento sono interamente a carico dell'Amministrazione comunale e che si procederà in un secondo momento all'impegno delle stesse;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 31.07.2006 e revisionato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 06.02.2014;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di accettare, con debito e profondo riconoscimento, la volontà espressa dalla Signora Rocca Francesca, nata a Occhiobello (RO) il 05.12.1924, con nota acquisita al protocollo comunale n. 14652 del 02.10.2015, di donare al Comune di Levico Terme la p.f. 581/3 in PT 3697 C.C. Levico di 740 metri quadrati catastali;
2. di precisare che l'atto di donazione dovrà essere preceduto dalla predisposizione di puntuale stima del bene da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;
3. di demandare alla Giunta comunale l'adozione degli atti conseguenti inerenti l'approvazione dello schema di contratto di acquisizione a titolo gratuito del bene di cui al punto sub. 1);
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa affidando il rogito al Segretario Generale ai sensi degli artt. 37 e 39 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

5. di precisare che le spese, imposte e tasse relative al contratto oggetto del presente provvedimento sono convenute ad esclusivo carico del Comune di Levico Terme e che l'impegno della relativa spesa verrà disposto con successivo provvedimento.

DELIBERAZIONE N. 57 DEL 28.12.2015 "AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DELLA P.F. 581/3 IN C.C. LEVICO".

9. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA P.F. 7750/4 IN C.C. LEVICO E AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE AD ADIGE S.P.A.

Rel. Ass. Andrea Bertoldi

L'assessore Bertoldi illustra la proposta di deliberazione.

Seguono gli interventi di:

- cons. POSTAL
- cons. BERETTA
- cons. DAL BIANCO

L'assessore Bertoldi dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

Il relatore comunica:

La società Adige Spa unitamente ad Adige Sys SpA dispone di uno stabilimento produttivo nell'area industriale Zacconi-Campi Longhi a Levico Terme e dà impiego a circa 250 addetti. E' quindi una realtà produttiva di notevole importanza per l'ambito locale.

Con nota di data 24.11.2015, assunta al prot. com. n. 17921 dd. 27.11.2015, la Società Adige Spa ha inoltrato all'Amministrazione comunale la richiesta di acquisizione della p.f. 7750/4, relitto stradale di mq. 85, nell'ambito del completamento dell'operazione di ristrutturazione degli edifici industriali di proprietà della società.

La p.f. 7750/4 C.C. Levico di mq 85 costituisce di fatto relitto stradale inutilizzato. Tale strada è iscritta alla Partita Tavolare 2671 II, intestata a "COMUNE DI LEVICO TERME – BENI DEMANIALI" e pertanto la sua alienazione comporta la preventiva sdemanializzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la premessa narrativa;

Atteso che nulla osta nel merito alla sdemanializzazione della p.f. 7750/4 C.C. Levico nonché all'autorizzazione all'alienazione della stessa, ad esecutività del presente provvedimento;

Precisato altresì che l'atto di alienazione dovrà essere preceduto da puntuale perizia di stima del bene;

Vista la L.P. 10.09.1973 n. 42 recante "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale" e la circolare del Servizio Enti locali della Provincia dd. 22.06.1994 n. 1854/3-D nella quale viene confermata la competenza consiliare per la classificazione e declassificazione di strade comunali e la necessità di chiedere la definitiva determinazione della Giunta provinciale solo in caso di presentazione di opposizioni;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 31.07.2006 e revisionato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 06.02.2014;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di declassare, per le ragioni enucleate in premessa, da bene demaniale a bene patrimoniale disponibile la p.f. 7750/4 C.C. Levico di 85 metri quadrati;
2. di autorizzare l'alienazione della p.f. 7750/4 C.C. LEVICO di 85 mq alla Adige S.p.a., ad esecutività del presente provvedimento;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario unitamente agli atti conseguenti per l'adeguamento dell'inventario dei beni immobili;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dando atto che gli interessati possono presentare opposizione entro 15 giorni successivi dalla scadenza di detto termine;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva alla scadenza del termine complessivo di 30 (trenta) giorni, a meno che non vengano presentate opposizioni che dovranno essere sottoposte ex lege all'esame della Giunta Provinciale di Trento;
6. di demandare alla Giunta comunale l'adozione di tutti gli atti conseguenti.

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 28.12.2015 "SDEMANIALIZZAZIONE DELLA P.F. 7750/4 IN C.C. LEVICO E AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE AD ADIGE S.P.A."

PRESIDENTE: Con questo chiudiamo il Consiglio comunale di questa sera è l'ultimo Consiglio di quest'anno, quindi auguro a tutti i migliori Auguri di Buone Feste e Buon Anno.

Ci rivedremo dopo la metà di gennaio quando verrà esaminata la proposta di bilancio di previsione per il 2016.

Grazie e arrivederci.

La seduta è tolta alle ore 22.33.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to - dott.ssa Silvana Campestrin -

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - dott. Nicola Pavigianiti -

Sintetico Resoconto scritto redatto ai sensi dell'art. 59 – comma 3 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 26.10.2015.

La registrazione audio delle sedute consiliari, effettuata con tecnologie informatiche adeguate a garantirne la conservazione nel tempo e firmata digitalmente dal Segretario generale e dal Presidente del Consiglio, costituisce il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal consiglio comunale (comma 1 art. 59).